

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).  
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

Titolo I  
Art. 19-bis

Percentuale di detrazione [\(1\)](#) [\(2\)](#)

Versione: 7

Entrata in vigore:  
1 gennaio 1998

1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.

---

Note:

[\(1\)](#) Articolo aggiunto dal D.P.R. 29 gennaio 1979, [n. 24](#), modificato dalla L. 22 dicembre 1980, [n. 889](#), dal D.L. 30 dicembre 1982, [n. 953](#), dal D.L. 2 marzo 1989, [n. 69](#), dal D.L. 30 dicembre 1993, [n. 557](#), dal D.L. 23 febbraio 1995, [n. 41](#) e, successivamente, dall'[art. 2](#), comma 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[\(2\)](#) Riguardo alla detrazione dell'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni, vedasi quanto disposto dagli [artt. 45](#) e [48](#), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, [n. 427](#).